

**Proposta di legge regionale**  
**Contributi per l'anno 2018 per le Città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Attraverso le disposizioni della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) si è avviato un percorso di recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale processo di interventi volti alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, che ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato.

La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti, fin dall'anno 2016, si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che, in data 31 gennaio 2018, richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilità a trasferire risorse dal Bilancio della Giunta a quello del Consiglio per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi.

È apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana, poiché tramite questi interventi si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli.

Con la presente proposta, dunque, intervenendo sul testo della vigente l.r. 46/2016, si prevede di rinnovare la concessione di contributi alle amministrazioni comunali presentatrici di progetti di recupero come sopra illustrato.

Inoltre, al fine di consentire una più rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla proposta di legge, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure, è apparso necessario prevedere l'adozione di un crono programma da parte del dirigente competente ed altresì disporre l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La proposta di legge consta di tre articoli dal seguente contenuto.

***Art.1 - Contributi per l'anno 2018. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 46/2016***

La disposizione introduce un articolo 6 ter a seguire l'articolo 6 bis della l.r. 46/2016 e con tale norma autorizza il Consiglio regionale a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2 della l.r. 46/2016 anche per l'anno 2018.

Al comma 2 stabilisce che il termine entro cui procedere alla pubblicazione del bando di concessione sia il 30 novembre 2018.

Quindi, al successivo comma 3, prevede che gli ulteriori termini del procedimento di concessione dei contributi siano stabiliti con apposito crono programma da approvarsi da parte del dirigente competente del Consiglio regionale.

Infine, il comma 4 stabilisce che la concessione dei contributi per l'anno 2018 sia preclusa a quei Comuni che siano già stati destinatari di contributi ai sensi della l.r. 46/2016 nelle precedenti edizioni.

***Art. 2 - Modifica dell'articolo 9 - norma finanziaria***

La disposizione introduce un comma 2 bis all'articolo 9 della vigente l.r. 46/2016. Con esso dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge, imputabili alla sola annualità 2018 per l'importo di euro 1.170.000,00, indicando che ad essi si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio

di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 - esercizio 2018 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

***Art. 3 - Entrata in vigore***

La norma dispone l'entra in vigore della legge in giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.